

DIRITTO SOCIETARIO

La Cassazione conferma la prorogatio per i sindaci dimissionari

di Lucia Recchioni

L'attuale formulazione dell'[articolo 2400 cod. civ.](#), nel collegare direttamente il **regime di prorogatio** dei poteri alla **cessazione dei sindaci** per **scadenza del termine**, pare escluderne qualsiasi ulteriore applicazione.

Eppure, anche con riferimento ai casi di **dimissioni dei sindaci**, la **dottrina** propende per l'**applicazione analogica** dell'[articolo 2385 cod. civ.](#), che, come noto, regola la **cessazione della carica degli amministratori**, prevedendo che *“la rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita”*.

Nel caso in cui, poi, l'assemblea non riuscisse a nominare i nuovi componenti del **collegio sindacale**, si verificherebbe una **causa di scioglimento della società**, ai sensi dell'[articolo 2484, comma 1, n. 3, cod. civ.](#)

Anche la **giurisprudenza** ha condiviso le richiamate interpretazioni dottrinali, estendendo il regime di **prorogatio** previsto per gli **amministratori** di società anche ai **sindaci**.

La prima pronuncia, abbastanza risalente, è la **sentenza della Corte di Cassazione n. 5928 del 09/10/1986**, seguita poi dalla **sentenza n. 941 del 18/01/2005** (entrambe, come è evidente, ante-riforma del diritto societario).

Quest'ultima sentenza si è occupata di un caso di condanna al **risarcimento del danno per responsabilità da mala gestio** dei **sindaci effettivi** di una società fallita: sindaci che però avevano presentato le loro dimissioni ben due anni prima del fallimento.

La Suprema Corte, investita della questione, richiamando la precedente sentenza del 1986, ha quindi chiarito che *“in tema di funzionamento del collegio sindacale di una società di capitali, la rinuncia di un sindaco effettivo - a meno che non sia diversamente disposto dallo **statuto sociale** - ha effetto immediato, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell'assemblea, **quando sia possibile l'automatica sostituzione** del dimissionario con un sindaco supplente. Nel caso in esame la Corte di merito ha accertato, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, che già il sindaco effettivo St. era decaduto dalla carica ed era stato sostituito con uno dei sindaci supplenti, sì che non poteva farsi luogo a sostituzione automatica dei ricorrenti sindaci dimissionari ai sensi dell'art. 2401, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 27/01/1992 n. 88 (art. 23)”*.

Lo stesso orientamento è stato poi confermato dalla più **recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9416 del 12.04.2017** riguardante un analogo caso di **richiesta di risarcimento del danno** (per una somma pari a circa otto milioni di Euro) nei confronti dei **sindaci** da parte della **Procedura fallimentare**.

I sindaci chiamati a risarcire il danno avevano tuttavia presentato le loro **dimissioni** nel corso **dell'assemblea dei soci** chiamata a **nominare i nuovi sindaci**: nomina che, effettivamente, vi fu, sebbene non seguita dalla **formale accettazione** della carica da parte dei nominati in sostituzione.

Non potendo quindi essere ritenuto automatico il subentro di supplenti, la Suprema Corte ha stabilito che **la rinuncia non potesse avere effetti immediati**.

È stato infatti precisato che la previsione della necessaria nomina di supplenti “è evidente espressione di un'**esigenza di continuità** dell'organo di controllo del tutto analoga all'esigenza di continuità dell'organo di amministrazione salvaguardata dall'articolo 2385 cod. civ.; e giustifica pertanto la conclusione di un'applicazione quantomeno analogica della disciplina sulla proroga”.

Di segno diametralmente **opposto**, invece, sono molte pronunce di **prassi**.

La **Fondazione Nazionale dei Commercialisti**, con il **documento 01.12.2014** ha infatti **escluso** che possa trovare applicazione l'istituto della **prorogatio** nei confronti dei sindaci dimissionari.

D'altra parte, l'esigenza di garantire la **continuità di funzionamento** dell'organo amministrativo non può essere automaticamente estesa all'**organo di controllo**, posto che “*le esigenze di continuità dei due organi sociali sono **significativamente differenti** in quanto la mancanza dell'organo amministrativo incide immediatamente sull'operatività della società*”.

Anche il **Consiglio Notarile del Triveneto**, con la **Massima H.E.1**, ha chiarito che in caso di **morte, rinuncia o decadenza** del sindaco, la cessazione ha effetto immediato, anche se, con i sindaci supplenti, il collegio sindacale non si completa. L'impossibilità di **ricostituire** integralmente il **collegio sindacale** per incapacità dell'assemblea o per non reperibilità di sindaci disposti ad accettare l'incarico, comporta invece lo **scioglimento della società**.

Master di specializzazione

LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ

Scopri le sedi in programmazione >